

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2732

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SALVATORI

Presentata il 7 febbraio 1974

Proroga dei benefici combattentistici previsti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore del personale direttivo e docente delle scuole statali di ogni ordine e grado

ONOREVOLI COLLEGHI! — Col primo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 è stato fissato al 25 giugno 1975 il termine ultimo per poter usufruire delle agevolazioni previste dall'articolo stesso a favore degli ex combattenti e categorie assimilate.

In favore del personale della scuola, il suddetto termine non consente il raggiungimento delle finalità perseguite dalla norma in questione per i motivi che brevemente di seguito vengono illustrati.

Deve considerarsi, infatti, che, a seguito dei ritardi amministrativi nell'emanazione dei relativi provvedimenti, le nomine in ruolo, in applicazione delle vigenti leggi concernenti l'immissione in ruolo e la conseguente nomina ad ordinario, devono essere per la maggior parte ancora espletate. Le graduatorie compilate, infatti, a norma delle suddette leggi, sono lungi dall'essere esaurite, e pertanto una scadenza del termine di cui sopra a distanza così ravvicinata comporterebbe in sostanza per gli interessati una vanificazione degli effetti della stessa legge. A ciò aggiungasi che l'articolo 17 della legge n. 477, concernente lo stato giuridico del personale

della scuola fissa solo a decorrere dal 1° ottobre 1974 l'efficacia delle nomine in ruolo prevista dall'articolo 17 medesimo. Per un numero considerevole di docenti ex combattenti, è legislativamente sancita, *sic stantibus rebus*, l'inapplicabilità dei benefici combattentistici previsti dalla riferita norma della legge n. 336.

Inoltre, deve considerarsi che per effetto dei decreti delegati, che saranno emanati in applicazione della succitata legge n. 477, la maggior parte del personale direttivo e docente sarà interessata alla ricostruzione della carriera, presupposto per rendere efficaci i vantaggi derivanti dall'aumento di servizio di 7 o di 10 anni previsti dal più volte citato articolo 3 della legge n. 336.

Infine, è da considerare il notevole periodo di tempo che sarà necessario affinché il predetto personale possa ottenere l'approntamento anche dei decreti relativi al riscatto dei periodi validi ai fini previdenziali e pensionistici, il che costituisce una ulteriore remora al raggiungimento degli scopi più avanti illustrati. Per i motivi su esposti, ed al fine di non vanificare gli effetti di una legge che ha

costituito un atto di sostanziale equità, si propone col primo comma dell'articolo unico della presente proposta di legge che il termine 25 giugno 1975 previsto dall'articolo 3 della legge n. 336 venga prorogato fino al 30 settembre 1977.

Col secondo comma si è conseguenzialmente armonizzata, la proroga precedente-

mente prevista con i termini indicati dall'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477 (stato giuridico) stabilendo la nuova data utile al 30 giugno 1977.

La presente proposta di legge non comporta oneri finanziari in quanto già previsti dall'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, numero 477.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per il personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado il termine di scadenza del collocamento a riposo a domanda di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni è prorogato al 30 settembre 1977.

Nei confronti del personale indicato al precedente comma il termine 25 giugno 1975 previsto dall'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, è prorogato al 30 giugno 1977.